

COMUNE DI TORRE PELLICE
(Provincia di Torino)

REGOLAMENTO PER L'INTITOLAZIONE DI VIE E PIAZZE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 24.09.2007.

INDICE

- Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica
- Articolo 2 - Composizione della Commissione
- Articolo 3 - Convocazioni
- Articolo 4 - Decisioni
- Articolo 5 - Funzioni d'iniziativa
- Articolo 6 - Funzioni consultive
- Articolo 7 - Registro delle denominazioni
- Articolo 8 - Deroghe
- Articolo 9 - Attuazione
- Articolo 10 - Lapidi e Cippi
- Articolo 11 - Edifici scolastici
- Articolo 12 - Numerazione civica
- Articolo 13 - Norme transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica

1. Le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica.
2. A tal fine la commissione è periodicamente informata dagli uffici preposti in ordine alle strade, aree, edifici o strutture per le quali è necessario procedere ad intitolazione.

Articolo 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è composta da Consiglieri rappresentanti tutti i Gruppi Consiliari, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 dello Statuto, e la rappresentanza della maggioranza sarà pari al doppio di quella della minoranza fino a un massimo di 9 componenti.
2. La Commissione provvede ad eleggere nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente.
3. I Consiglieri di ogni Gruppo Consiliare possono farsi assistere, nel corso dei lavori della Commissione, da un esperto di propria fiducia, previa comunicazione scritta al Presidente della Commissione. Gli esperti non hanno diritto di voto. Essi devono essere esenti dalle cause di ineleggibilità e incompatibilità che la legge stabilisce per i Consiglieri comunali.
4. Alle riunioni della Commissione è invitato il Sindaco.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un Funzionario dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 3 - Convocazioni

1. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
2. Per la validità della riunione è richiesto il numero legale, consistente nella metà dei componenti della Commissione.

Articolo 4 - Decisioni

1. Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione.

Articolo 5 - Funzioni d'iniziativa

1. La Commissione può proporre alla Giunta l'espressa indicazione della denominazione e della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.
2. Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall'articolo 1.
3. Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione il Sindaco ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta entro venti giorni.

Articolo 6 - Funzioni consultive

1. La Commissione è tenuta a pronunciarsi, sulle segnalazioni della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici, ed altre strutture per le quali è necessario procedere all'intitolazione, entro 45 giorni dalla segnalazione. Qualora la Commissione non provveda nei termini la Giunta procede autonomamente attingendo dal registro di cui al successivo articolo 7 ovvero attivando la procedura di cui al comma successivo.
2. La Commissione è altresì, tenuta a pronunciarsi, entro novanta giorni, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:
 - a) il Sindaco;
 - b) un componente del Consiglio Comunale;
 - c) un componente della Giunta Comunale;
 - d) una Associazione iscritta nel Registro previsto dallo Statuto;
 - e) almeno 20 cittadini.
3. Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.
4. Il Presidente informa comunque la Commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della Commissione stessa.
5. La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 2, può decidere:
 - l'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza.
 - l'inserimento nel registro di cui all'articolo 7.
 - il rigetto.
6. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti.
7. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 4 per l'accoglimento o per l'inserimento nel Registro, la proposta si intende respinta.

Articolo 7 - Registro delle denominazioni

1. E' istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo 6, comma 5.

Articolo 8 - Deroghe

1. Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

Articolo 9 - Attuazione

1. Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti sono attuate entro 60 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale.
2. Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco dandone comunicazione all'Assessore competente.
3. La denominazione del protendimento di vie esistenti è disposta, sentito il parere del Presidente, dagli uffici competenti ed è successivamente comunicata alla Commissione.

Articolo 10 - Lapidi e Cippi

1. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.
2. L'ubicazione e la tipologia sono concordate con il competente Ufficio.

Articolo 11 - Edifici scolastici

1. Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313 è demandato alla Presidenza della Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.

Articolo 12 - Numerazione civica

1. L'apposizione della numerazione civica principale, secondaria, delle scale è disposta dal competente Ufficio con apposite ordinanze dirigenziali.

Articolo 13 - Norme transitorie e finali

1. La sanatoria per l'apposizione di lapidi e denominazioni di sedimi non autorizzate conformemente alle disposizioni regolamentari, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Al fine di non generare confusione di sedimi sulla denominazione dei toponimi è vietata l'attribuzione di intitolazioni a personaggi il cui cognome sia già stato attribuito ad altro sedime viario ricordato nell'onomastica cittadina. In alternativa può essere attribuito un sedime (giardini, parchi), che non comporti l'attribuzione di numerazione civica.

3. I termini previsti dal presente regolamento sono sospesi nei periodi compresi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Sono altresì sospesi, in caso di turno elettorale per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale, nel periodo compreso tra l'indizione dei comizi elettorali e la prima seduta del Consiglio medesimo.